

**PARERE 2 OTTOBRE 2014**  
**478/2014/I/EFR**

**PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE CRITERI PER LA RIMODULAZIONE DEGLI INCENTIVI SPETTANTI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI DIVERSE DA QUELLA SOLARE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 ottobre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 145/13);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (di seguito: decreto interministeriale 18 dicembre 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti

rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);

- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 settembre 2014, prot. Autorità n. 24914 del 12 settembre 2014 (lettera dell'11 settembre 2014).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 145/13 prevede che, al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprendenti ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:
  - a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;
  - b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, [...], il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante [...] incrementato di 7 anni;
- l'articolo 1, comma 4, del decreto legge 145/13 individua i criteri per la riduzione dell'incentivo, prevedendo in particolare che:
  - a) la riduzione viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi;
  - b) deve essere incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito;
  - c) deve essere individuato il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 1,

richiamata al precedente punto, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi;

- l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 145/13 fornisce indicazioni su tempi e modalità di esercizio dell'opzione prevista al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
- l'articolo 1, comma 6, del decreto legge 145/13 specifica che la rimodulazione degli incentivi non trova applicazione per gli impianti incentivati ai sensi del provvedimento Cip 6/92 né per gli impianti incentivati ai sensi del decreto interministeriale 6 luglio 2012 (fatta eccezione per quelli che continuano a beneficiare dei certificati verdi);
- il decreto legge 91/14, all'articolo 26, ha successivamente introdotto specifiche disposizioni per la riduzione degli oneri sulle tariffe elettriche imputabili al fotovoltaico, tra cui anche disposizioni per la rimodulazione degli incentivi;
- lo schema di decreto, trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera dell'11 settembre 2014, si pone l'obiettivo di stabilire le modalità di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti all'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili, diversi dagli impianti fotovoltaici (per i quali la rimodulazione degli incentivi è già stata disposta dal decreto legge 91/14), i cui esercenti optano per l'estensione del periodo di incentivazione di 7 anni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legge 145/13. Gli incentivi, oggetto di rimodulazione volontaria, sono quindi i certificati verdi e le tariffe fisse onnicomprensive di cui alla legge 244/07;
- lo schema di decreto di cui al punto precedente, tra l'altro, prevede che:
  - ai fini della quantificazione dell'incentivo rimodulato si faccia riferimento ad un parametro S che tenga conto del periodo residuo di diritto agli incentivi prima dell'intervento di rimodulazione e dei costi indotti dalle operazioni di rimodulazione (che consistono, in larga misura, nella revisione dei contratti di finanziamento), nonché delle specificità delle biomasse che presentano costi di esercizio imputabili all'approvvigionamento di combustibile e assicurando al contempo la riduzione degli oneri che gravano sulle bollette elettriche (articolo 2, comma 1 e Allegato 1);
  - le Regioni e gli enti locali che hanno rilasciato le autorizzazioni adeguino alla nuova durata dell'incentivo rimodulato la validità temporale dei permessi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti, nei confronti dei soggetti che hanno scelto tale opzione (articolo 4, comma 1);
  - interventi di qualunque tipo, realizzati sullo stesso sito dell'impianto per il quale è stata esercitata l'opzione di rimodulazione, non abbiano diritto di accesso, fino al termine del nuovo periodo di diritto all'incentivo rimodulato, ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, anche in caso di rinuncia anticipata all'incentivo rimodulato. Fanno eccezione gli interventi di potenziamento, di integrale ricostruzione e i rifacimenti totali

degli impianti alimentati da biomasse di potenza fino a 1 MW – questi ultimi due tipi di interventi se effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all’incentivo originario (articolo 4, commi 2 e 3);

- l’estensione del periodo di diritto agli incentivi, già prevista dal decreto interministeriale 18 dicembre 2008 nel caso di interruzioni o modulazione della produzione per ragioni di sicurezza della rete, sia concessa al termine del nuovo periodo di diritto all’incentivo rimodulato e che durante l’estensione si applichino le condizioni vigenti prima dell’intervento di rimodulazione degli incentivi (articolo 4, commi 4 e 5);
- i produttori possano richiedere che il valore unitario “base” (cioè prima degli effetti della rimodulazione) dell’incentivo sostitutivo dei certificati verdi, riconosciuto a decorrere dal 2016, sia mantenuto costante (articolo 4, comma 6);
- in relazione a quanto riportato al precedente alinea, il valore unitario “base” dell’incentivo sostitutivo dei certificati verdi è posto pari al 78% della differenza tra 180 €/MWh e il prezzo medio di mercato dell’energia elettrica nel 2012 – pari a 77 €/MWh – anziché dell’anno che precede l’anno di riferimento. Tale disposizione consente la stabilizzazione volontaria del valore unitario “base” dell’incentivo sostitutivo a fronte di una riduzione di tale valore nell’ipotesi che i prezzi medi di mercato dell’energia elettrica non superino i valori medi relativamente elevati raggiunti nel 2012;
- sulla base dei dati disponibili, lo schema di decreto comporterà una riduzione dell’onere annuo di incentivazione variabile in funzione del tasso di adesione da parte dei produttori.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- formulare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 145/13, il parere sullo schema di decreto trasmesso con lettera dell’11 settembre 2014;
- esprimere, in particolare, un parere favorevole sullo schema di decreto, suggerendo, al contempo, di valutare le seguenti modifiche:
  - a) consentire, all’articolo 4, comma 2, che, a seguito di interventi di qualunque tipo, realizzati sullo stesso sito dell’impianto per il quale è stata esercitata l’opzione di rimodulazione, possa trovare applicazione il ritiro dedicato e/o lo scambio sul posto (purché non incompatibili con gli strumenti incentivanti percepiti, quali le tariffe fisse onnicomprensive o gli incentivi di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2012) al fine di non penalizzare l’accesso alla rimodulazione volontaria degli incentivi, tenendo conto che già attualmente il ritiro dedicato e lo scambio sul posto sono cumulabili con i certificati verdi (non anche con le tariffe fisse onnicomprensive né con gli incentivi di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2012);

- b) precisare, all'articolo 4, comma 3, al fine di evitare possibili difficoltà interpretative, che:
- nel caso di interventi di potenziamento su impianti per i quali è stata esercitata l'opzione di rimodulazione, l'eventuale nuovo incentivo sia erogato in relazione alla maggior produzione derivante dal potenziamento stesso, continuando a beneficiare dell'incentivo pre-esistente e rimodulato per la produzione imputabile alla parte dell'impianto già esistente. Occorrerebbe inoltre esplicitare i criteri secondo cui identificare le quantità di energia elettrica per cui troverebbero applicazione i pre-esistenti incentivi e gli eventuali nuovi strumenti incentivanti, con particolare riferimento ai casi in cui non è possibile ricorrere ai dati di misura;
  - nel caso di interventi di integrale ricostruzione e di rifacimento totale degli impianti alimentati da biomasse di potenza fino a 1 MW (se effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all'incentivo originario), l'eventuale nuovo incentivo sostituisca quello pre-esistente rimodulato

### **DELIBERA**

1. di formulare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 145/13, parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso con lettera dell'11 settembre 2014, suggerendo al contempo di valutare le seguenti modifiche:
  - a) consentire, all'articolo 4, comma 2, che, a seguito di interventi di qualunque tipo, realizzati sullo stesso sito dell'impianto per il quale è stata esercitata l'opzione di rimodulazione, possa trovare applicazione il ritiro dedicato e/o lo scambio sul posto (purché non incompatibili con gli strumenti incentivanti percepiti, quali le tariffe fisse onnicomprensive o gli incentivi di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2012);
  - b) precisare, all'articolo 4, comma 3, che:
    - nel caso di interventi di potenziamento su impianti per i quali è stata esercitata l'opzione di rimodulazione, l'eventuale nuovo incentivo sia erogato in relazione alla maggior produzione derivante dal potenziamento stesso, continuando a beneficiare dell'incentivo pre-esistente e rimodulato per la produzione imputabile alla parte dell'impianto già esistente. Occorrerebbe inoltre esplicitare i criteri secondo cui identificare le quantità di energia elettrica per cui troverebbero applicazione i pre-esistenti incentivi e gli eventuali nuovi strumenti incentivanti, con particolare riferimento ai casi in cui non è possibile ricorrere ai dati di misura;
    - nel caso di interventi di integrale ricostruzione e di rifacimento totale degli impianti alimentati da biomasse di potenza fino a 1 MW (se effettuati a

partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all'incentivo originario), l'eventuale nuovo incentivo sostituisca quello pre-esistente rimodulato;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

2 ottobre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*